



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. ROSSELLA TALIA

PRESIDENTE

DOTT. ROSARIO LIONELLO ROSSINO

DOTT. DARIO BERNARDI **GIUDICE**

GIUDICE RELATORE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2010 promossa da:

;

ATTORE

contro

BANCA ;

CONVENUTA



Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 23.9.2010 (premessi di essere socio della banca convenuta) domandava dichiararsi la nullità ex art. 2379 c.c. per illiceità dell'oggetto – in quanto adottata in violazione dei fondamentali principi di libera espressione del diritto di voto e di inderogabilità della competenza assembleare per la nomina delle cariche sociali, oltre che dell'art. 33 del T.U.B., nonché per condizionamento della libertà decisionale dell'organo amministrativo – della delibera assembleare straordinaria del 5.9.2010 con la quale l'assemblea dei soci di BANCA aveva modificato lo statuto introducendo l'art. 52 ai sensi del quale *“in occasione della ricostruzione degli organi della gestione ordinaria e, successivamente, finché non si siano verificate le condizioni di cui al comma 2), i componenti del consiglio di amministrazione, il presidente del collegio sindacale e in sindaci, ivi compresi i supplenti, sono eletti dall'assemblea tra i nominativi sui quali il fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo avrà espresso il proprio preventivo gradimento. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione tra i nominativi di gradimento del predetto fondo. Il fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo esprime il gradimento tramite la federazione delle banche di credito / cooperativo dell'Emilia Romagna, che ne costituisce l'articolazione territoriale. 2. Le previsioni di cui al precedente comma si applicano fino all'avvenuto integrale rimborso del finanziamento di*



euro 2.000.000,00 garantito da fideiussione del fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo a sostegno di un piano di risanamento volto alla riorganizzazione e al rilancio della banca, a meno che venga raggiunta, nell'arco di un triennio a far tempo dalla data di restituzione alla banca della gestione ordinaria, una consistenza numerica della compagine sociale di almeno 2.000 soci. Sul rispetto degli obiettivi fissati vigila il collegio dei probiviri. Ai fini della valutazione delle richieste di adesione degli aspiranti soci è prevista una verifica delle caratteristiche dei richiedenti, finalizzata ad accertare l'assenza di situazioni di conflitto di interesse e di elementi contrastanti con l'interesse della società, con le prescrizioni statutarie o con lo spirito della forma cooperativa, avuto riguardo al profilo reputazionale dell'aspirante socio. Ove possibile, è assicurato il mantenimento di una adeguata rappresentanza delle diverse istanze della comunità locale, nelle sue molteplici componenti economiche e sociali e nelle differenti provenienze geografiche corrispondenti alle diverse aree di insediamento delle succursali; in subordine domandava annullarsi la delibera stessa ex art. 2377 c.c. essendo stata l'assemblea convocata con avviso del 20.8.2010, anteriormente pertanto all'autorizzazione della Banca d'Italia del 31.8.2010 che ex art. 72, 6° comma T.U.B. avrebbe dovuto precedere la convocazione.

Si costituiva BANCA _____ resistendo alla domanda.

In corso di causa venivano respinte la sospensiva ex art. 2378, 2° comma c.c. ed il reclamo avverso tale ordinanza di rigetto, essenzialmente sotto l'argomento del bilanciamento (sfavorevole al ricorrente) degli interessi in gioco ex art. 2378, 4° comma c.c..

La causa era istruita a mezzo di prove documentali.

L'impugnazione è fondata e deve essere accolta.



Occorre prendere le mosse dal contesto storico che ha costituito la premessa per l'adozione della modifica statutaria censurata.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15.9.2009 la BANCA veniva posta in amministrazione straordinaria con scioglimento degli organi ai sensi dell'art. 70, 1° comma, lettera a) del T.U.B. (e, dunque, quando *“risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca”*).

I commissari della procedura predisponavano un piano di risanamento al fine di riammettere la banca alla gestione ordinaria.

Tale piano prevedeva, tra l'altro, la concessione di un finanziamento da parte dell'istituto centrale del credito cooperativo (I.C.C.R.E.A.) di € 2.000.000,00 da destinare a *“finanziare il potenziamento degli organici, gli interventi di riassetto logistico e gli oneri derivanti dalle vertenze connesse alle anomale condotte dagli ex dipendenti”*.

Il finanziamento veniva garantito (a titolo gratuito) dal Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo, Fondo al quale la BANCA risulta aderente (come da delibera del 9.4.1997) e destinato ad operare con forme di sostegno (tra le quali proprio la prestazione di garanzie) anche nell'ipotesi (ricorrente nel caso di specie) di apertura della procedura di amministrazione straordinaria in esecuzione di un piano di risanamento aziendale (come avvenuto nel caso di specie).

L'intervento del fondo veniva (come da relativo regolamento) subordinato all'inserimento nello statuto sociale di una clausola transitoria di gradimento.

Il piano di risanamento veniva approvato dalla Banca d'Italia.

La clausola di gradimento veniva inserita nell'art. 52 dello statuto ad opera della delibera impugnata, votata da 477 soci e con 6 voti contrari, tra i quali quello dell'odierno attore.



Secondo l'attore la clausola in questione sarebbe nulla per illiceità dell'oggetto, violando la stessa due principi generali in materia societaria, ossia (1) quello della libera espressione del diritto di voto e (2) quello dell'inderogabilità della competenza assembleare per la nomina delle cariche sociali, principio quest'ultimo rafforzato in materia di banche di credito cooperativo dall'art. 33 del T.U.B..

L'impugnazione è fondata.

Ai sensi dell'art. 2379, 1° comma c.c. *“Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili”*.

Nel caso di specie la clausola di cui all'art. 52 dello statuto introduce il gradimento di un soggetto estraneo all'organizzazione aziendale (in pratica un garante) circa la nomina di organi sociali, competenza quest'ultima riservata per legge all'organo assembleare (*“L'art. 2383 cod. civ., che riserva all'assemblea la nomina e la revoca degli amministratori della società, e l'art. 2386 dello stesso codice, che affida agli altri amministratori la sostituzione dell'amministratore venuto a mancare nel corso dell'Esercizio, costituiscono norme inderogabili, in quanto di ordine pubblico per la loro incidenza su interessi generali della collettività. È pertanto nullo il contratto che, in contrasto con dette norme, preveda che la nomina di un consigliere di amministrazione sia effettuata da un organo (nella specie, Presidente della società) diverso da quelli suindicati. (principio affermato in fattispecie nella quale l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto che il*



contratto fra il Presidente di una società per azioni ed un professionista, avente ad oggetto la prestazione dell'opera coordinata e continuativa del secondo per la riorganizzazione gestionale e la conduzione della società e delle sue collegate, contenesse anche il conferimento al professionista dei poteri di amministratore delegato necessari per lo svolgimento dei compiti predetti”: Cass. n. 3181/1990; conforme Cass. n. 12820/1995), ambito di competenza confermato ed anzi rafforzato ad opera del 3° comma dell’art. 33 T.U.B. (ai sensi del quale “*La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali*”), laddove l’avverbio esclusivamente vale ad escludere la possibilità di intrusione da parte di soggetti terzi.

Inoltre, tale clausola di gradimento non prevede alcun criterio o limite applicativo, con la conseguenza che il fondo beneficiario dello stesso ben potrebbe limitarsi a concedere lo stesso ad un numero limitato di soggetti pari ai membri da eleggere o, ancora peggio, non prestarlo per alcuno dei candidati alle cariche sociali, bloccando così di fatto il funzionamento assembleare.

La giurisprudenza di legittimità (in materia di votazione assembleare sulla base di schede prestampate) ha bene evidenziato come “*Per l'elezione e la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di una società cooperativa, è legittimo avvalersi, in sede di votazione, di schede prestampate contenenti i nomi dei candidati proposti dal consiglio uscente a condizione che tale modalità di votazione non comporti lesione delle prerogative dell'assemblea circa le modalità della votazione e che non risulti menomato l'esercizio del diritto di voto dei singoli soci. Detta menomazione non può dirsi verificata solo se, ai soci, sia espressamente attribuita, anche verbalmente, dal presidente dell'assemblea (ove una specifica disposizione statutaria non richieda forme diverse, e purché l'attribuzione stessa risulti dal*



verbale) la facoltà di cancellare dalla scheda di voto i nominativi proposti per sostituirli con altri di proprio gradimento”: Cass. n. 15302/2000).

Nel caso di specie, i principi portati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata appaiono disapplicati, considerato come i soci, riuniti nell’assemblea, non avevano il potere di nominare soggetti diversi rispetto a quelli indicati come beneficiari del placet del fondo garante.

In conclusione, la delibera assembleare straordinaria del 5.9.2010 con la quale l’assemblea dei soci di BANCA ha modificato lo statuto introducendo l’art. 52 deve essere dichiarata nulla.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate (giusta nota spese) in dispositivo, con riduzione per la fase istruttoria in mancanza dell’assunzione di prove costituenti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nel giudizio R.G.N. 4878/2010 tra e BANCA ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. dichiara la nullità della delibera assembleare straordinaria del 5.9.2010 con la quale l’assemblea dei soci di BANCA ha modificato lo statuto introducendovi l’art. 52 ;
2. dispone l’iscrizione nel registro delle imprese della presente sentenza;
3. condanna BANCA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 374,00 per spese ed in € 6.500,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a.;

Rimini, 12 novembre 2014

Il Giudice Relatore
dott. Dario Bernardi

Il Presidente
dott. Rossella Talia

